



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
ROMA**

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA N. 144 /2018

Il Capo del Compartimento Marittimo di Roma:

- VISTO** l'atto formale di concessione n. 131 (Rep. n. 289) in data 05/07/2010 rilasciato in favore della Ecolroma s.r.l. per l'esercizio del servizio per la prevenzione e bonifica degli inquinamenti nel porto canale e nella rada di Fiumicino, incluso lo specchio acqueo in cui insistono le piattaforme per navi petrolifere R1 e R2, sia in assenza che in presenza di navi all'ormeggio;
- VISTA** la nota prot. 8972 in data 06.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Statistica, ed assunta a prot. 36872 in data 07.11.2018 dalla Capitaneria di Porto di Roma;
- VISTA** l'istanza prot. n. 33 in data 17.10.2018 di adeguamento tariffario in base agli indici ISTAT nella misura del 1,3%, presentata dalla predetta società assunta al prot. n. 34819 in data 17.10.2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 147/2017 in data 08.11.2017 riguardante il riordino delle tariffe in vigore;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 107/2014, in data 02 Ottobre 2014, con la quale veniva modificato l'art. 4 ed art. 9 del Regolamento per le operazioni ai terminali petroliferi nella rada di Fiumicino approvato con ordinanza N.76/2003 in data 15 Dicembre 2003;
- RITENUTO** opportuno garantire una prontezza operativa del servizio antinquinamento alle navi presenti alle piattaforme denominate R1 ed R2 distanti dalla costa 3 miglia;
- CONSIDERATA** la necessità di mantenere un'elevata operatività del servizio antinquinamento, in virtù del primario interesse della salvaguardia e della tutela dell'ambiente marino;
- VISTI** gli artt.17, 66 e 68 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento Navigazione marittima.

DETERMINA

di concedere un aumento del **1,3%** sulle tariffe in vigore, ricalcolate nelle misure di seguito indicate.

ORDINA

Articolo 1 Decorrenza

Sono approvate con decorrenza dalla data di emissione della presente Ordinanza le tariffe di cui ai seguenti articoli relative al servizio in concessione alla Ecolroma s.r.l. in virtù di atto formale n.131 (Rep. n.289) in data 05/07/2010 per la prevenzione e la bonifica degli inquinamenti nel porto canale e nella rada di Fiumicino, incluso lo specchio acqueo ove insistono le piattaforme denominate R1 e R2, sia in assenza che in presenza di navi all'ormeggio, per come già ivi disciplinato.

Articolo 2
Tariffe per il servizio di assistenza alle piattaforme

Per l'assistenza e la vigilanza ai fini della prevenzione dell'inquinamento durante le operazioni di caricazione/discarica alle piattaforme R1 e R2, di cui all'art.4 del "Regolamento per le operazioni ai terminali petroliferi nella rada di Fiumicino" approvato con ordinanza n.76/03 e all'art.4 e art. 9 (modificato con ordinanza 107/2014 in data 02.10.2014) del dell'atto formale di concessione n.131/2010, sono fissate le seguenti tariffe nella misura oraria indicata:

Tipo di servizio	Tariffa oraria
Assistenza prevenzione inquinamento piattaforma R1	€ 406,65
Assistenza prevenzione inquinamento piattaforma R2	€ 208,83
Due ispezioni giornaliere alle Piattaforme d'ormeggio R1-R2 e relative SEALINES in assenza di navi all'ormeggio obbligatorie. Contratto privato con la Raffineria di Roma (Ord. 107/2015)	

Articolo 3
Tariffe per interventi di bonifica

Gli interventi di bonifica effettuati presso le piattaforme R1 e R2 ed accorsi durante le operazioni di caricazione/discarica sono ricompresi nell'attività di assistenza di cui all'articolo precedente, con discendente applicazione della relativa tariffa oltre la corresponsione del costo di materiali ed attrezzature all'uopo impiegati.

Per gli interventi di contenimento e bonifica realizzati nelle acque del fiume Tevere nel tratto portuale di Fiumicino compreso tra l'imboccatura e il ponte 2 Giugno sono determinate, per l'intera durata dell'intervento, le seguenti tariffe nella misura oraria indicata:

Tipo di servizio	Tariffa oraria	
Impiego di panne galleggianti riutilizzabili (compresa la pulizia e manutenzione delle stesse)	fino alla 96 ^a ora	€ 1,33 x metro lineare
	per le ore successive	€ 0,66 x metro lineare
Impiego unità navale "NATALE AMATO" "OTAMA" "RANA" "ERTIGRE" completo di motobarche da rimorchio, armate ed equipaggiate e complessivo di consumi	€ 417,65	
Impiego skimmer discoil	€ 280,85	
Impiego botte spurgo aspirante carrellabile per ritiro acque oleose con operatori	€ 235,99	
Impiego motopompa ad alta pressione 250 bar con operatore	€ 161,35	
Impiego motobarca ALEX o similari armati ed equipaggiati. Comprensivo di consumi	€ 156,23	
Il costo per il conferimento del prodotto recuperato al produttore del rifiuto sarà addebitato con la maggiorazione del 15%		
Personale specializzato antinquinamento	€ 46,75	
Camioncino con autista	€ 59,05	
Camioncino con gru e autista	€ 67,67	

Gli importi predetti sono da intendersi riferiti alle prestazioni di specie rese, indifferentemente, sia in orario diurno che notturno ed in giorni sia feriali che festivi.

Articolo 4

Calcolo della durata dei servizi

La durata del servizio di assistenza alle piattaforme R1 e R2 di cui all'art.2 è da calcolarsi dall'attacco delle manichette fino a trenta minuti dopo il distacco definitivo delle stesse, ivi comprendendo anche eventuali operazioni di bonifica effettuati in detta occasione i cui tempi d'intervento sono da computarsi sino al termine delle operazioni medesime in aggiunta al tempo conteggiato per il servizio di prevenzione antinquinamento.

Per gli interventi di contenimento e bonifica nelle acque portuali del fiume Tevere la durata del servizio è da calcolarsi dalla richiesta d'intervento fino a termine esigenza.

Le frazioni d'ora inferiori alla mezzora sono da conteggiarsi come mezzora intera.

Articolo 5

Tariffe per il servizio di ispezione ed altre prestazioni

Per il servizio di ispezioni giornaliere alle piattaforme R1 e R2 ed agli sealines in assenza di navi ai terminali, di cui all'art.4. ed art. 9 del "*Regolamento per le operazioni ai terminali petroliferi nella rada di Fiumicino*", (modificato con ordinanza 107/2014 in data 02.10.2014) le tariffe saranno oggetto di contrattazione privata tra la Ecolroma s.r.l. e la Raffineria di Roma s.p.a..

Allo stesso modo dovrà procedersi per qualsivoglia altra eventuale prestazione resa dalla Ecolroma s.r.l. in favore di soggetti committenti/fruitori e non oggetto dell'atto formale di concessione n.131/2010.

Le contrattazioni private tra Ecol Roma S.r.l. e Raffineria di Roma S.p.a. dovranno comunque essere, anche in fase preventiva di accordo preliminare, visionate dalla locale Autorità Marittima per la compatibilità amministrativa e pubblicistica rispetto alle vigenti Ordinanza e Atti di concessione in vigore.

Articolo 6

Richiesta del servizio

Il servizio è richiesto all'occorrenza direttamente dal raccomandatario, previo rilascio di pertinente autorizzazione all'ormeggio da parte dell'Autorità Marittima.

La società concessionaria è tenuta a comunicare all'Autorità Marittima, e nella specie alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma, gli orari di inizio e termine del servizio.

Ogni e qualsiasi inconveniente che possa rendere indisponibile il servizio o causare ritardi deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell'Autorità Marittima.

Articolo 7

Revoca della richiesta

Nel caso di mancata o ritardata disdetta del servizio, qualora il mezzo navale deputato abbia già compiuto il trasferimento per espletare l'attività di assistenza, viene addebitato, con applicazione della relativa tariffa oraria di cui all'art.2, l'importo commisurato al periodo di effettivo impiego del mezzo a decorrere dal momento del suo disormeggio.

Nel caso in cui il mezzo non abbia ancora lasciato l'ormeggio, si riconosce un compenso nella misura forfettaria di € 196,65.

Articolo 8

Interventi a favore di mezzi istituzionali

In caso di prestazioni fornite per bonifiche di inquinamenti a carico dello Stato ovvero originati da mezzi istituzionali le tariffe di cui all'art.3 sono ridotte del 30%.

Articolo 9
Adeguamento delle tariffe al variare del costo del carburante

Qualora nel periodo di vigenza della presente ordinanza tariffaria dovesse verificarsi un aumento del prezzo medio del carburante nella misura superiore al 10% le tariffe quivi fissate sono suscettibili di proporzionale adeguamento secondo l'incidenza percentuale della stessa variazione di prezzo sul costo complessivo del servizio.

Articolo 10
Adeguamento delle tariffe secondo indice ISTAT

Al fine di garantire il mantenimento dei valori delle tariffe ai livelli dei prezzi medi al consumo, le stesse sono soggette annualmente ad adeguamento secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come riferimento il relativo indice rilevato nel mese di settembre di ciascun anno d'interesse.

A tal fine la società concessionaria dovrà presentare, di volta in volta, all'Autorità Marittima apposita richiesta, corredata di listino tariffario aggiornato secondo le modalità sopra indicate, per l'apposizione del pertinente visto di approvazione.

Articolo 11
Fatturazione del servizio

La società concessionaria non può riscuotere alcuna somma per i servizi resi se non in base ad emissione di regolare fattura, redatta nei modi di legge.

Le fatture emesse dalla società concessionaria devono essere saldate:

- per navi estere: entro 5 giorni dalla partenza della nave;
- per navi nazionali: entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Trascorsi tali termini la società concessionaria applicherà gli interessi di mora per ritardato pagamento, così come previsto dalla normativa in vigore.

Articolo 12

L' Ordinanza n. 147/2017 del 08.11.2017, è da ritenersi abrogata.

Fiumicino, **07.11.2018**

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Filippo MARINI

*Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993